

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di “SISTEMI COMPLETI DI PLACCHE E VITI IN TITANIO E ALTRI DISPOSITIVI PER U.O. DI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE AUSL DELLA ROMAGNA”, distinta in 11 lotti”, quadro economico complessivo dell’appalto pari a € 787.710,80 (al netto dell’iva) NUMERO GARA: 6850042.

**VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA DI GARA PER L'APERTURA DELLA BUSTA B CONTENENTE LA
DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Addì, 28 dicembre 2017, alle ore 9:30 circa, presso l'edificio B del Centro Servizi di Pievesestina, U.O. Acquisti Aziendali, Viale 1° Maggio n 280, Pievesestina di Cesena, in seduta pubblica, sono presenti:

- Dott. Angelo Campobassi : Direttore U.O. Chirurgia Maxillo Facciale (Cesena) - Presidente – Cesena – Presidente della Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione AUSL della Romagna n. 3582 del 19/12/2017;
- D.ssa Riccarda Fusaroli: U.O. Acquisiti aziendali
- D.ssa Marzia Maldini: U.O. Acquisiti aziendali.

Sono, inoltre, presenti i rappresentanti degli Operatori Economici (di seguito OO.EE.) indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente verbale, in cui sono riportati nominativo, titolo (delega o procura) e firma. Si dà atto che la documentazione prodotta e i documenti d'identità sono conservati agli atti della procedura.


Il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiara aperta la seduta e dà la parola alla dott.ssa Marzia Maldini che specifica quanto segue:

- l'odierno Seggio di Gara è presieduto dalla Dott. Angelo Campobassi, Presidente della Commissione Giudicatrice della Procedura “*de quo*”, nominato con Determinazione AUSL della Romagna n. 3582 del 19/12/2017, i cui ulteriori componenti sono:

- - Dott. Massimo Bassi - U.O. Chirurgia Maxillo Facciale (Cesena) – Componente;
- - Sig.ra Maria Assunta D'Angelo – U.O. Anestesia e Rianimazione (Cesena) – Componente;

- che, ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di Gara, in data 20/12/2017 sul sito istituzionale dell'AUSL della Romagna è stato pubblicato l'avviso dell'odierna seduta pubblica, trasmesso via PEC con prot. n.2017/0291243/P del 20/12/2017 agli OE che hanno presentato offerta;

- che ai sensi di quanto riportato nell'avviso, nell'odierna seduta si procederà all'apertura delle buste B “Offerta Tecnica” contenenti la documentazione tecnica, delle ditte ammesse alle successive fasi di gara.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Non essendoci domande in merito da parte dei presenti in sala, si procede all'apertura della Busta "B - documentazione tecnica", degli OO.EE. ammessi al prosieguo della gara.

Il Presidente della Commissione procede all'apertura della "Busta B" presentata da ciascuna ditta partecipante iniziando, come da richiesta unanime dei presenti, con l'apertura delle buste, delle Ditte per i quali vi sono rappresentanti in sala rispettando l'ordine di arrivo degli stessi. Successivamente si procederà all'esame delle offerte rimanenti.

Il Presidente precisa che oggetto della verifica sarà la presenza nominale dei documenti inseriti nelle Buste B, come richiesto dal Disciplinare di Gara, dando atto che la verifica sostanziale del contenuto tecnico della documentazione presentata e la valutazione della campionatura presentata, sarà effettuata successivamente dalla Commissione Giudicatrice in apposite sedute riservate.

Nel corso delle operazione di apertura e verifica della presenza della documentazione richiesta all'interno delle Buste "B", della timbratura e siglatura da parte del Presidente della Commissione di tutta la documentazione tecnica presentata.

I rappresentanti degli O.E. presenti in sala, alla fine della verifica della propria documentazione presentata, lasciano la seduta pubblica.

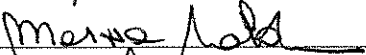
A seguito dell'apertura di tutte le Buste "B" si rileva che tutti gli OO.EE. hanno prodotto la documentazione richiesta e si dà atto che la stessa verrà messa a disposizione della Commissione Giudicatrice, già nominata con formale atto. Si prende atto che nessuno dei presenti ha dichiarazioni da mettere a verbale.

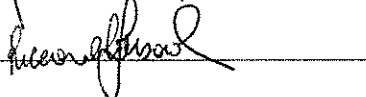
Terminate le operazioni "*de quo*", allo scopo di impedire l'alterazione di quanto presentato, vengono disposte idonee ed adeguate misure di custodia della documentazione mediante conservazione della stessa in apposito armadio chiuso a chiave.

La seduta si chiude alle ore 13,15 circa.

Letto, approvato e sottoscritto,

Angelo Campobassi – Presidente 

Marzia Maldini – Componente 

Riccarda Fusaroli – Componente 

DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE, IN MERITO ALL'ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DEL D.LGS. N. 39/2013 E IN GENERALE DI NON SUSSISTENZA DI CAUSE DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA E DI CONFLITTO DI INTERESSE, AI SENSI DEGLI ARTT. 42 E 77 DEL D.LGS. N. 50/2016, DELL'ART. 51 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DELL'ART. 35-BIS DEL D.LGS. N. 165/2001, COSI' COME MODIFICATO DALLA L. N. 190/2012.

Premesso che con provvedimento n...3582.. del 19/12/2017 sono stati individuati i componenti la Commissione Giudicatrice della procedura di gara per l'affidamento della "Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di "SISTEMI COMPLETI DI PLACCHE E VITI IN TITANIO E ALTRI DISPOSITIVI PER U.O. DI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE AUSL DELLA ROMAGNA", distinta in 11 lotti", quadro economico complessivo dell'appalto pari a € 787.710,80 (al netto dell'iva). NUMERO GARA: 6850042" per l'AUSL della Romagna,

Tutto ciò premesso,

La/Il sottoscritta/o Campobassi Angelo, nata/o a Torre de Passeri il 07/09/1959 codice fiscale CMPNGL59P07L263A, in servizio presso l'U.O. CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE nominata/o con il citato provvedimento / la citata nota Componente della Commissione Giudicatrice della procedura di gara indicata in premessa:

consapevole

delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. e di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n.190" e dal parere reso dalla CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) con la delibera n. 58 del 15 luglio 2013 "Parere sull'interpretazione e sull'applicazione del d.lgs. n. 39/2013 nel settore sanitario), consapevole anche della nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013, **sotto la propria responsabilità**

DICHIARA

- di non aver un interesse personale nella presente gara;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui agli artt. 42 (conflitto di interessi) e 77 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 (incompatibilità);
- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in

giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (art. 35 bis D.Lgs. 165/2001).

•di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità ed incompatibilità prevista dall'art. 3, c.1, lett. c, dall'art. 4, dall'art. 9 c. 1 e 2 e dall'art. 12 comma 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 39/2013;

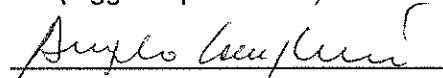
La/Il sottoscritta/o, inoltre, dopo aver letto il testo integrale dell'art. 51 del Codice di Procedura Civile allegato dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di astensione obbligatoria dell'incarico di cui all'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

La/Il sottoscritta/o dichiara altresì di impegnarsi al sopraggiungere, nel corso dell'incarico, di una causa di inconferibilità/di incompatibilità contemplata dal D.Lgs. n. 39/2013 o di una causa di astensione obbligatoria, a darne tempestiva comunicazione.

Cesena 28/12/2017

Firma

(leggibile per esteso)



D.Lgs 165/2001

Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

(articolo introdotto dall'art. 1, comma 46, legge n. 190 del 2012)

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

D.Lgs 39/2013

Art. 3. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi

negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Art. 4. Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1 Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2 Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

D.Lgs 50/2016

Art. 42. (Conflitto di interesse)

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di

concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (**Art. 7. Obbligo di astensione** 1. *Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.*)

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 77. (Commissione di aggiudicazione)

...

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.


Codice di procedura civile

Art. 51

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Acquisti Aziendali

Direttore: Annarita Monticelli

ELENCO FIRME PRESENTI APERTURA BUSTA A) DEL 28.12.2017

PER

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di "SISTEMI COMPLETI DI PLACCHE E VITI IN TITANIO E ALTRI DISPOSITIVI PER U.O. DI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE AUSL DELLA ROMAGNA", distinta in 11 lotti", quadro economico complessivo dell'appalto pari a € 787.710,80 (al netto dell'iva) NUMERO GARA: 6850042.

	DITTA	COGNOME NOME (mandato di rappresentanza o delega scritta)	PROCURA DELEGA	FIRMA
1	NEUROMED SPA			
2	VEGA SPA			
✓ 3	ZACCANTI Spa	DAVIDE SABATTANI	DELEGA	<i>[Signature]</i>
✓ 4	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA			
✓ 5	STRYKER ITALIA SRL	MONTANARI ALESSANDRO	PROCURA	<i>[Signature]</i>
✓ 6	PRAESIDIA			
7	FERMED srl			
✓ 8	UBER ROS spa			

Seduta pubblica del 28/12/2017 - Apertura BUSTA B verifica documentazione tecnica richiesta								
* elementi essenziali dell'offerta	1	2	3	4	5	6	7	8
DOCUMENTAZIONE	NEUROMED SPA	VEGA SPA	ZACCANTI Spa	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	STRYKER ITALIA SRL	PRAESIDIA	FERMED srl.	UBER ROS
1* elenco dei lotti per i quali la Ditta intende presentare offerta	X	X	X	X	X	X	X	X
2* elenco dei lotti per i quali viene presentata la campionatura, secondo quanto previsto dal All. A Scheda Offerta Economica (n.b. nel caso in cui uno stesso prodotto venga presentato per più lotti è necessario presentare più campioni, vale a dire tanti campioni quanti sono i lotti di riferimento);	X	X	X	X	X	X	X	X
3* MODULO SCHEDA PRODOTTO Allegato F compilato nei campi previsti per ogni lotto offerto. Posto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 2, D.Lgs. 46/1997 i prodotti oggetto di gara rientrano nella categoria dei dispositivi medici, in detto modulo gli offerenti devono indicare i seguenti dati:	X	X	X	X	X	X	X	X
4* relazione tecnica e/o scheda tecnica dettagliata rilasciata dal produttore del prodotto e/o documento integrato tra i due, comprensivi di documentazione fotografica (depliant) aggiornata e a colori, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma. Questa documentazione è da presentare per ogni prodotto offerto. Indicare sopra ogni scheda il numero del lotto ed il relativo riferimento di prodotto ove presente, le caratteristiche tecniche, la destinazione d'uso, le avvertenze all'uso, i materiali di produzione, la descrizione grafica (immagine del prodotto), le misure, il confezionamento, nonché tutte le informazioni che possano essere necessarie ad una adeguata valutazione. In sostanza la presente documentazione deve illustrare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti offerti; in particolare deve contenere le indicazioni necessarie a verificare le offerte sia in ordine al possesso dei requisiti di minima prescritti dal presente documento sia con specifico riferimento ai parametri di valutazione della qualità indicati nel presente disciplinare, così da	X	X	X	X	X	X	X	X
5 Scheda tecnica relativa alla composizione del materiale (titanio, acciaio) dei prodotti offerti (NICHEL FREE) per tutti i lotti tranne il lotto 11;	X	X	X	X	X	?	X	X
6 Dichiarazione relativa alla compatibilità dei prodotti proposti con l'esame di risonanza Magnetica;	X	X	X	X	X	X	X	X
7 Dichiarazione che i prodotti sono privi di lattice (latex free);	X	X	X	X	X	X	X	X
8 N.1 CD-ROM contenente copia di tutta la documentazione tecnica. In caso di disaccordo fra l'offerta tecnica contenuta su CD e quella cartacea, sarà ritenuta valida quella cartacea;	X	X	X	X	X	X	X	X
9 la ditta concorrente deve fornire, se del caso, motivata e comprovata dichiarazione in merito alle informazioni contenute nell'offerta, (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza. Non sono ammesse dichiarazioni generiche riguardanti l'offerta nel suo complesso, sicché l'offerente deve espressamente indicare le parti dell'offerta ritenute dal concorrente oggetto di segreto. La stazione appaltante valuta comunque discrezionalmente se consentire l'accesso alla documentazione tecnica, tenuto conto di quanto precisato all'art. 53 c. 5 D.Lgs. 50/2016.	X	X	X	X	X	X	X	X